

LO STATUTO ALBERTINO



LO STATUTO ALBERTINO*

L'incruenta rivoluzione, che doveva metter capo alla concessione dello Statuto albertino, ebbe principio con le dimostrazioni genovesi dell'8 e del 9 settembre 1847, capeggiate da Goffredo Mameli e da Nino Bixio. La sera dell'8, « destinata a luminarie per festeggiare la natività di Maria Vergine e il dì del perdono dall'immortale Pio IX concesso agli incolpati politici », alcuni animosi inalberavano, a fianco del teatro Carlo Felice, la bandiera sarda e la bandiera pontificia e incominciarono a gridare: « viva il re Carlo Alberto, difensore dell'indipendenza italiana ». A quelle grida accorse gente d'ogni parte e si formò un grande corteo, che percorse disciplinatamente le principali vie della città, acclamando al Re, al Papa, a tutto ciò che da vicino o da lontano accennasse alle libertà civili, alla fratellanza italiana, all'indipendenza dall'Austria. Non eran passati dieci giorni, e il 17 settembre il marchese Giorgio Doria, il marchese Giacomo Balbi e il marchese Raggi presentavano a Carlo Alberto a nome dei Genovesi un'istanza, nella quale essi chiedevano, pur nelle forme più riguardose, la libertà di stampa e l'istituzione della Guardia Civica.

L'esempio di Roma, di Firenze, di Genova, il fermento generale di tutta Italia, fu contagioso anche pel Piemonte. La sera del 1. ottobre, alcune migliaia di Torinesi, che s'erano sfogati a cantare l'inno a Pio IX del Meucci e che si disponevano a muovere in corteo per la città, furono « caricati » da carabinieri, guardie di polizia e truppe di

* Si legga: A. C. JEMOLO e M. S. GIANNINI: *Lo Statuto albertino* - Roma, 1946 (volume n. 3 della Collana Testi e documenti costituzionali promossa dal Ministero per la Costituente).

linea. Carlo Alberto, che già doveva aver dichiarato alla deputazione genovese il suo malcontento per le dimostrazioni del settembre, era allarmato, non solo perchè sapeva per esperienza che in tempo di rivoluzione s'incomincia col gridare « viva! » e si finisce col gridare « morte! »; ma anche perchè temeva che i torbidi interni nuocessero alla iniziata e progettata opera di riforma e provocassero qualche pericoloso intervento da parte dell'Austria.

Tuttavia anch'egli dovette cedere di fronte alla pressione popolare e nazionale, e venire incontro, più rapidamente di quanto non avrebbe voluto, alle comuni aspirazioni. L'11 ottobre veniva dimesso dalla sua carica e collocato a riposo uno dei più tenaci sostenitori dell'assolutismo, il conte Clemente Solaro della Margarita, Ministro di Stato e Primo Segretario per gli Affari Esteri. E il 30 di quello stesso mese la « Gazzetta Piemontese » annunciava le riforme deliberate da Carlo Alberto nel Consiglio di Conferenza del giorno precedente, cioè la soppressione del Consiglio Supremo per gli affari di Sardegna, primo avviamento alla completa fusione della Sardegna con gli Stati di Terraferma, e le nuove leggi sull'organizzazione giudiziaria, sull'ordinamento della polizia, sulla libertà di stampa. Le riforme furono accolte con entusiastiche manifestazioni di gioia, soprattutto in virtù della legge di stampa, che consentiva, entro certi limiti, la discussione delle questioni politiche, e della legge comunale, che con la consultazione popolare e con le assemblee, nell'ambito della vita amministrativa, parve un primo passo verso il lontano ideale di un regime rappresentativo.

Ma l'armonia tra popolo e sovrano non poteva durare a lungo, appunto perchè ciò che per questo era un faticoso punto di arrivo, doveva essere per quello un punto di partenza per cose maggiori. Era circolata a Genova nel dicembre una voce insistente, non si sa come diffusa, secondo la quale, col 1. gennaio del '48, sarebbero state fatte molte più ampie concessioni. Passati i primi tre giorni dell'anno senza che neppur una delle tante speranze si fosse avverata, i Genovesi sfogarono il loro malumore con una clamorosa dimostrazione contro i Gesuiti, considerati come capi del

partito austriacante e responsabili della delusione subita. A calmare il popolo e ad impedire che nascessero conflitti con la forza pubblica fu deliberato, d'accordo con le autorità, d'inviare a Torino una nuova deputazione per chiedere la Guardia Civica e l'allontanamento della Compagnia: la sottoscrizione all'istanza, aperta sotto i portici del Teatro Carlo Felice, si coprì in ventiquattro ore di più di 15.000 firme.

La questione, che parve gravissima, sia per il fatto in sè, sia per il timore delle trame mazziniane e per la vecchia ostilità dei Genovesi verso il Piemonte e Casa Savoia, fu discussa nel Consiglio di Conferenza del 7 gennaio. In esso il re, dopo aver manifestato il suo vivo malcontento per la debolezza dimostrata dalla Polizia di Genova, « dichiarava formalmente che non avrebbe ricevuto la deputazione e che non intendeva affatto accedere alla loro domanda, aggiungendo che quand'anche avesse avuto l'intenzione di soddisfare i Genovesi nell'una o nell'altra delle loro istanze, ciò che non era, tanto meno si sarebbe disposto a farlo in quel momento, dopo manifestazioni così sconvenienti ». La deputazione fu così obbligata a riprendere immediatamente la via del ritorno, senz'altro risultato che un fiero rabbuffo e la minaccia d'arresto per chi osasse ritentare la prova.

Se non che la sera di quel medesimo giorno si riunivano all'Albergo d'Europa i direttori dei giornali torinesi « di concerto con alcuni altri distinti personaggi » « per deliberare intorno a ciò che fosse ad operarsi per la pubblica tranquillità, nonchè per conservare inviolata la Sacra Unione fra il Popolo ed il Trono », e, su proposta di Camillo di Cavour, stabilivano di presentare al re una petizione per lo stabilimento di un regime rappresentativo. Nel Consiglio di Conferenza, dove fu portata la questione, dopo esaminata, ed esclusa, la possibilità che i promotori dell'iniziativa fossero perseguiti in via giudiziaria, si decise di non dare all'istanza alcuna risposta, ma di dichiarare in un atto ufficiale che non s'intendeva andare oltre le concessioni fatte fino allora.

Era un'illusione. Il difficile equilibrio tra popolo e sovrano fu rotto irrimediabilmente dall'annuncio dello Statuto napoletano, concesso il 29 gennaio. « Il re di Napoli » — come scriveva Carlo Alberto al conte Giacinto Borelli, « non poteva fare nulla di più fatale per la tranquillità dell'Italia, di ciò che ha concesso ai suoi popoli, dopo il massacro delle sue truppe e la rivoluzione flagrante ». Come per una rapida intesa, ai primi di febbraio i municipi di Torino, di Genova e di altre città del Regno chiedevano con deliberazioni solenni un governo costituzionale.

La pressione dell'opinione pubblica era ormai irresistibile. Arrestarsi o arretrare era impossibile, senza andar incontro alle più funeste conseguenze. I ministri e gli alti dignitari di Corte e di Stato, interrogati dal re, furono di avviso che non vi fosse altro mezzo per scongiurare la rivoluzione, che fare l'ultimo passo sulla via delle « concessioni », pur manifestando in genere il più profondo dolore e un'assoluta sfiducia nei nuovi ordinamenti, data soprattutto l'immatùrità del popolo.

L'8 febbraio '48 un proclama di Carlo Alberto annunciava ai cittadini « le basi di uno Statuto fondamentale », che doveva stabilire nel Regno Sardo « un compiuto sistema di governo rappresentativo »; il 4 marzo lo Statuto veniva promulgato.

Quale ne è stata la vita? Troppo comuni e troppo recenti esperienze ciascuno ha fatto, vecchi e giovani cittadini d'Italia, perchè sia il caso di narrarla. Basti quindi quanto segue.

Metà della Costituzione italiana non è scritta: lo Statuto albertino fu redatto in gran fretta, e lasciò priva di disciplina giuridica una parte essenziale della vita costituzionale: quella dei rapporti fra esecutivo e legislativo, e quella del Porgano al quale spetta il potere supremo di indirizzo politico.

Certamente gli autori dello Statuto albertino avevano in mente un tipo di Stato ben determinato, tipo che fu poi dai giuristi chiamato « monarchico costituzionale puro »; in esso,

centro della Costituzione era la Corona, e il collegamento fra gli organi era esercitato dalla Corona; il re avrebbe dovuto presiedere il consiglio dei ministri, e dare quindi l'indirizzo politico allo Stato, pur essendo formalmente irresponsabile, in quanto ogni suo atto doveva essere controfirmato dal ministro responsabile. Peraltro, questa forma costituzionale non durò che pochissimi mesi; alcuni, anzi, ritengono che essa non fu in realtà mai attuata, perchè immediatamente si sarebbe passati alla forma parlamentare.

Nella forma parlamentare classica, la vita costituzionale si accentrava in due organi, e cioè il governo e la Camera dei rappresentanti: tali organi erano mantenuti in equilibrio dal Capo dello Stato — nel caso dell'Italia, quindi, la Corona — nel senso che spettava a questa, in caso di conflitto tra Camera e governo, il potere di dimettere il governo, oppure di sciogliere la Camera.

Con la caduta della Destra, la forma parlamentare slittò verso la sua figura degenerativa, che i giuristi chiamano parlamentaristica, nella quale l'equilibrio tra governo e Camera dei rappresentanti si sposta a favore di quest'ultima.

Nella fase parlamentare, con un moto molto lento ma abbastanza costante, il popolo acquistò progressiva rilevanza, e nelle leggi elettorali, che successivamente si seguirono fino al 1912, si passò da un suffragio ristretto ad una forma di suffragio quasi universale per tutti i cittadini maschi. Tuttavia, in nessuno dei suoi periodi la forma parlamentare poté mai giungere a quel pieno e operante contatto tra popolo e pubblici poteri, che costituisce l'essenza della democrazia.

Con il formarsi di alcuni partiti a larga base popolare, si ebbe un miglioramento nella vita parlamentare. Tuttavia la scossa che la guerra del 1915 inflisse alla nazione, e l'insorgere della reazione fascista portarono ad una nuova fase costituzionale, che trovò occasione nei vuoti che lo Statuto albertino aveva lasciato liberi, e che essa colmò, trasformando più gradualmente tutta la Costituzione. Arbitro della vita

costituzionale divenne un capo del governo tirannico, ingrandito nei poteri sino all'elefantiasi, che era espresso da un'oligarchia di un partito unico autocratico, e che dominava il governo e il residuo sformato della Camera dei rappresentanti, assistito da un organo costituzionale istituito ex novo.

Caduta anche questa forma, l'Italia è ora in un limbo costituzionale (1).

(1) Sulle esperienze costituzionali italiane, si leggano: LEOPOLDO MARCHETTI: *Le Assemblee e le Costituzioni italiane durante la Rivoluzione francese*; EMILIA MORELLI: *L'Assemblea delle Province Unite italiane*; FRANCESCO BRANCATO: *L'Assemblea romana del 1849*; DOMENICO DEMARCO: *Idee di Costituente in Italia dopo il 1859* ed infine: GIACOMO PERTICONE: *Il problema della Costituente in Italia dopo la seconda guerra mondiale* (tutti nella collana di *Studi storici* promossa dal Ministero per la Costituente edita in Roma nel 1946).

V. anche la bibliografia citata in nota alle pagg. 7 e 8.

IL PROCLAMA DELL'8 FEBBRAIO 1848.

*Carlo Alberto per la grazia di Dio re di Sardegna,
di Cipro e di Gerusalemme, ecc.*

I popoli, che per volere della Divina Provvidenza governiamo da 17 anni con amore di padre, hanno sempre compreso il Nostro affetto, siccome noi cercammo di comprendere i loro bisogni; e fu sempre intendimento nostro, che il Principe e la Nazione fossero coi più stretti vincoli uniti pel bene della patria.

Di questa unione ognor più salda avemmo prove ben consolanti nei sensi, con cui i Sudditi Nostri accolsero le recenti riforme, che il desiderio della loro felicità ci aveva consigliate per migliorare i diversi rami di amministrazione, ed iniziarli alla discussione dei pubblici affari.

Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori, ed in mezzo alle mutazioni seguite in Italia, non dubitiamo di dar loro la prova la più scelerne che per Noi si possa della fede che conserviamo nella loro devozione e nel loro senno.

Preparate nella calma, si maturano nei Nostri Consigli le politiche istituzioni, che saranno il complemento delle riforme da noi fatte, e varranno a consolidarne il beneficio in modo consentaneo alle condizioni del paese.

Ma fin d'ora ci è grato il dichiarare, siccome col parere dei Nostri Ministri e dei principali Consiglieri della Nostra Corona abbiamo risoluto e determinato di adottare le seguenti basi di uno Statuto fondamentale per istabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo.

Art. 1 — La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.

Art. 2 — La persona del Re è sacra ed inviolabile. I suoi ministri sono responsabili.

Art. 3 — Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio: nomina a tutti gli impieghi: e dà tutti gli ordini necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospenderne o dispensarne l'osservanza.

Art. 4 — Il Re solo sanziona le Leggi, e le promulga.

Art. 5 — Ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome. Egli può far grazia e commutare le pene.

Art. 6 — Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere.

Art. 7 — La prima sarà composta da Membri nominati a vita dal Re: la seconda sarà elettiva sulla base del censo da determinarsi.

Art. 8 — La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle Camere.

Però ogni Legge d'imposizione dei tributi sarà presentata prima alla Camera elettiva.

Art. 9 — Il Re convoca ogni anno le due Camere: ne proroga le sessioni, e può disciogliere la elettiva: ma in questo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10 — Nessun tributo può essere imposto, o riscosso se non sarà consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 11 — La stampa sarà libera, ma soggetta a Leggi repressive.

Art. 12 — La libertà individuale sarà guarentita.

Art. 13 — I Giudici, meno quelli di Mandamento, saranno inamovibili dopo che avranno esercitato le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi.

Art. 14 — Ci riserviamo di stabilire una milizia comu-

nale composta di persone che paghino un censo da fissare.

Essa verrà posta sotto gli ordini delle Autorità Amministrative e alla dipendenza del ministero dell'Interno.

Il Re potrà sospenderla o discioglierla nei luoghi dove crederà opportuno.

Lo Statuto fondamentale, che d'ordine Nostro viene preparato in conformità di queste basi, sarà messo in vigore in seguito all'attivazione del nuovo ordinamento delle amministrazioni comunali.

Mentre così provvediamo alle più alte emergenze dell'ordine politico, non vogliamo più oltre differire di compiere un desiderio, che da lungo tempo nutriamo, col ridurre il prezzo del sale a 50 centesimi il chilogrammo fino dal 1. luglio prossimo venturo, a beneficio principalmente delle classi più povere, persuasi di trovare nelle più agiate quel compenso di pubblica entrata che i bisogni dello Stato richiedono.

Protegga Iddio l'era novella che si apre per i Nostri popoli; ed intanto ch'essi possano far uso delle maggiori libertà acquistate, di cui sono e saranno degni, aspettiamo da loro la rigorosa osservanza delle Leggi vigenti, e la imperturbabile quiete, tanto necessaria da ultimare l'opera dell'ordinamento interno dello Stato.

Dato in Torino, addì otto febbrajo mille ottocento quarantotto.

LO STATUTO (4 marzo 1848)

*Carlo Alberto, per la grazia di Dio Re di Sardegna,
di Cipro e di Gerusalemme, ecc.*

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunciato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare i vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala Nostra Corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà pure le nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice, si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle Leggi.
2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato, e quella dei Deputati.

4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato, comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle Finanze o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

8. Il Re può far grazia, e commutare le pene.

9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogare le sessioni e disciogliere quelle dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione dei tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti.

12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà reggente del Regno se ha compiuto gli anni ventuno.

13. Se per la minorità del Principe chiamato alla reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la reggenza fino alla maggioranza del Re.

14. In mancanza di parenti maschi, la Reggenza appartiene alla Regina Madre.

15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però se l'erede presuntivo del Trono ha compiuto diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

17. La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di 7 anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitate dal Re. •

19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

20. Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario, giunto alla maggioranza, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia Reale e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle principesse; ed al dovario delle Regine.

22. Il Re salendo al trono, presta in presenza delle Ca-

mere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

23. Il Reggente prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salvo le eccezioni determinate dalle Leggi.

25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

26. La libertà individuale è garantita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.

27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.

28. La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

29. Tutte le proprietà senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

31. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

32. E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

DEL SENATO

33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di 40 anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

- 1) Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
 - 2) Il Presidente della Camera dei Deputati;
 - 3) I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
 - 4) I Ministri di Stato;
 - 5) I Ministri Segretari di Stato;
 - 6) Gli ambasciatori;
 - 7) Gli inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;
 - 8) I primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
 - 9) I primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
 - 10) L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
 - 11) I presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
 - 12) I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
 - 13) Gli Avvocai Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati di appello, dopo cinque anni di funzioni;
 - 14) Gli Uffiziali Generali di terra e di mare;
- Tuttavia i Maggiori Generali e Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
- 15) I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;
 - 16) I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17) Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
18) I Membri della R. Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19) I Membri ordinari del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio;

20) Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria.

21) Le persone che da tre anni pagano tremila lire di imposizione diretta in ragione dei loro beni, o della loro industria.

34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a 21 anno ed hanno voto a 25.

35. Il Presidente e i Vice Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.

36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

38. Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presenti al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi archivi.

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.

40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se

non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di 30 anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di questo termine.

43. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio di ogni sessione per tutta la sua durata.

44. Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tostò convocato per fare una nuova elezione.

45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE

48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione della Camera fuori del tempo della Sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

49. I Senatori e i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello

Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

51. I Senatori e i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle camere.

52. Le sedute delle camere sono pubbliche.

Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente.

54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza dei voti.

55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, e, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. Le autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei propri membri, dei Ministri e dei Commissarii del Governo.

60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare delle validità dei titoli di ammissione dei propri membri.

61. Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo d'un solo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

62. La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. E' però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per scrutinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge e perciò che concerne al personale.

64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

DEI MINISTRI

65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

67. I Ministri sono responsabili.

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

68. La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.

69. I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

70. I Magistrati, i Tribunali e Giudici attualmente esistenti, sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

71. Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinari.

72. Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

73. L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

DISPOSIZIONI GENERALI

74. Le istituzioni comunali e provinciali e la Circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.

75. La Leva militare è regolata dalla legge.

76. E' istituita una Milizia Comunale sopra basi fissate dalla legge.

77. Lo Stato conserva la sua bandiera: la coccarda azzurra è la sola nazionale.

78. Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.

79. I titoli di nobiltà son mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le Leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia, Comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

84. I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.